



TRIBUNALE DI SASSARI

PRESIDENZA

PROT. N. 1193/2023.V
DOL 20/03/2023

Ai Magistrati del settore civile

Al Direttore Dott.ssa M. Denti

Ai Funzionari delle cancellerie del settore civile

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari

E p.c.

Al Sig. Presidente della sezione distaccata di Corte d'Appello

di SASSARI

Oggetto: nuovo art. 492 bis c.p.c.

Come è noto a decorrere dal 28.2.2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022, l'articolo 492 bis c.p.c. – *Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare* - è stato modificato.

In particolare l'autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, è limitata all'ipotesi disciplinata dal comma 2 della disposizione, cioè al caso in cui, se vi è pericolo nel ritardo, il creditore intenda procedere prima della notifica del precetto o prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica dello stesso ex art. 482 c.p.c..

In tutti gli altri casi - cioè successivamente al decorso del predetto termine che costituisce la regola - l'istanza deve essere proposta dal creditore direttamente all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Nonostante la disposizione in esame al quarto comma preveda che l'ufficiale giudiziario, per procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, questo collegamento allo stato non è operativo.

A tale proposito, in ordine alle modalità da adottare in attesa dell'attivazione del predetto collegamento, si ritiene, sentiti anche i giudici dell'esecuzione, che la soluzione debba essere ravvisata in conformità a quanto previsto dall'art. 155 quinquies delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

In particolare il primo comma della norma da ultimo citata stabilisce che *quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile* e che l'istante, sulla base di tale attestazione, possa quindi ottenere dai gestori delle banche dati previste dal comma 4 dell'art. 492 bis

c.p.c. e di quelle eventualmente individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c. – allo stato non emanato - le informazioni ivi contenute.

Ove sia stata ottenuta invece l'autorizzazione del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 492 bis, comma 2, c.p.c., l'istante procederà ad ottenere le suddette informazioni dai gestori delle banche dati sulla base della predetta autorizzazione.

Si rende noto che, pertanto, non verranno più rilasciate dal Tribunale autorizzazioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al di fuori dell'ipotesi dell'istanza rivolta al Presidente del Tribunale ex art. 492 bis, comma 2, c.p.c..

Si invitano quindi i destinatari in indirizzo ad attenersi a quanto sopra indicato

Si pubblichi nel sito del Tribunale

Sassari il 20.3.2023.

Il Presidente
Dott. Massimo Zaniboni

